

sino alla fase di consegna prevista.

I quantitativi aggiudicati dovranno uscire dagli ammassi nel termine di un mese dalla notifica dell'attribuzione.

L'offerta dev'essere espressa in tonnellate di frumento tenero (peso netto) in cambio di una tonnellata netta di prodotto finito.

3. La cauzione di gara di cui all'articolo 6, paragrafo 1, punto f) del regolamento (CE) n. 2065/94 è fissata a 25 ECU/t di farina.

4. La cauzione di cui all'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2065/94 è fissata a 340 ECU/t di farina.

5. Le cauzioni previste ai paragrafi 3 e 4 devono essere costituite in favore della Commissione delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

Articolo 4

Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 2065/94, dev'essere conforme al facsimile riprodotto nell'allegato III.

Articolo 5

In deroga all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2065/94, tutti i controlli previsti in tale paragrafo dovranno essere effettuati dall'organismo d'intervento dello Stato membro nel quale è situata la stazione ferroviaria.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.